

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1267

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(SANGIULIANO)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

(CIRIANI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

E CON IL MINISTRO E PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

Presentato il 30 giugno 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

1. *Contesto dell'Accordo.*

L'Unione europea e la Repubblica di Singapore hanno negoziato l'Accordo di partenariato e cooperazione (APC), firmato il 19 ottobre 2018 a Bruxelles, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali. L'Accordo eleva pertanto il livello di ambizione cui tende l'influenza politica ed economica dell'Unione nel quadrante del Sud-Est asiatico e contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.

Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, come sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo. I casi per cui è prevista la sospensione dell'Accordo attengono alla violazione di quanto contenuto nell'articolo 1 (elementi essenziali dell'Accordo), nell'articolo 7 (clausola di non proliferazione) e nell'articolo 43, paragrafo 3 (accordi specifici).

La volontà di espandere e rafforzare la cooperazione bilaterale, anche in seno alle organizzazioni e nei consessi internazionali

e regionali, mantiene pertanto quale obiettivo prioritario la promozione dei valori e dei principi comuni, attribuendo un rilievo specifico agli aspetti riguardanti la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità internazionale, i diritti umani, le libertà fondamentali, la tutela dell'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo.

L'APC è corredato di una lettera di accompagnamento, che costituisce parte integrante di esso e conferma che le Parti, al momento della firma, non erano a conoscenza dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra Parte che potessero far invocare la clausola di mancata esecuzione.

2. *Iter procedurale di firma dell'Accordo.*

Al fine di aggiornare l'Accordo di partenariato del 1980, il 25 novembre 2004 il Consiglio ha adottato una decisione per autorizzare la Commissione a negoziare un Accordo di partenariato e cooperazione con i sei Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), tra cui Singapore. Constatate le diverse ambizioni e sensibilità da parte dei Paesi partecipanti all'Associazione, l'Unione europea ha preferito modificare poi la propria strategia, avviando sei diversi negoziati con i singoli Paesi.

I negoziati con Singapore, avviati nell'ottobre 2005 e conclusi nel maggio 2013, sono stati condotti in consultazione con il gruppo di lavoro « Asia/Pacifico », designato quale comitato consultivo a cui partecipano gli Stati membri dell'Unione, e di essi è stato costantemente aggiornato il Parlamento europeo, tramite informative dettagliate in merito al loro andamento.

L'Accordo, il quarto siglato con singoli Stati dell'ASEAN (dopo quelli con l'Indonesia, le Filippine e il Vietnam), è stato parafato dalle due Parti a Singapore il 14 ottobre 2013. A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma

dell'Accordo, nel luglio 2018, l'Accordo è stato firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018, in occasione del vertice Asia-Europa (ASEM). Per l'Unione europea ha firmato l'Alto Rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini, per la controparte il Ministro degli affari esteri di Singapore Vivian Balakrishnan.

In considerazione della natura mista dell'Accordo, al fine di consentirne la firma da parte dell'Unione europea in occasione del predetto vertice, si è resa necessaria una pre-firma dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'Unione. A tal fine sono stati concessi i pieni poteri all'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che ha firmato a nome dell'Italia.

3. Finalità dell'Accordo.

L'Accordo si propone di rafforzare e intensificare il dialogo tra le Parti, assicurandone un più coerente inquadramento giuridico, in un ampio spettro di settori e di questioni (bilaterali, regionali e multilaterali) di comune interesse. Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione). Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.

L'Accordo contempla l'istituzione di un Comitato misto, che ne garantisca la corretta attuazione e il funzionamento, stabilisce le priorità e formula raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi.

Una volta in vigore, l'Accordo porterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in sinergia con due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.

L'APC si compone di 52 articoli.

4.1. Titolo I. Natura e ambito di applicazione.

Obiettivo dell'Accordo è di consolidare la cooperazione nei settori di reciproco interesse sulla base di valori e principi condivisi. Al pari di altri accordi quadro conclusi dall'Unione europea, anche l'APC con la Repubblica di Singapore pone pertanto all'articolo 1 il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici e dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani – alla base delle politiche interne ed estere delle Parti, riconoscendoli quali elementi essenziali dell'Accordo medesimo. I principi generali che regolano l'Accordo comprendono i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU); la promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; adesione ai principi del buon governo e allo Stato di diritto.

L'articolo 2 stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti del dialogo e della cooperazione. Questa è intesa svolgersi nell'ambito delle organizzazioni e delle sedi internazionali e regionali e riguarda settori quali la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, ai crimini internazionali, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, al commercio illegale di armi leggere e di

piccolo calibro; il commercio e gli investimenti; la giustizia, la libertà e la sicurezza e tutti gli altri settori di reciproco interesse (le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, piccole e medie imprese, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche).

4.2. Titolo II. Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

Nel quadro dell'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, esplicito riferimento viene fatto all'ASEAN, al vertice ASEM e all'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 3). In linea con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio alla ricerca e al dialogo con la società civile, viene incoraggiata la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media.

L'articolo 4 prevede che, per ciascun settore oggetto di cooperazione, le Parti concordino di svolgere le attività pertinenti a livello sia bilaterale sia regionale, in forma integrata e sinergica, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto sull'Unione europea e sui Paesi dell'ASEAN.

4.3. Titolo III. Cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale.

Nel quadro dell'articolo 5, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e di quanto previsto dalle rispettive normative nazionali. L'impegno a cooperare include lo scambio di informazioni e pareri, la condivisione di esperienze e migliori prassi e i comuni sforzi per favorire la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli strumenti attuali antiterrorismo dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

All'articolo 6 è inquadrato il contributo delle Parti alla pace e alla giustizia internazionali, da garantire attraverso la cooperazione nei tribunali internazionali per la punizione dei gravi crimini di portata internazionale, il riconoscimento dell'importanza della Corte penale internazionale e l'impegno per un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.

In materia di armi di distruzione di massa, le Parti convengono di cooperare per la lotta contro la proliferazione – in particolare garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali – e di intrattenere un dialogo regolare in materia, anche a livello regionale. Anche la clausola sulla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contenuta nell'articolo 7, rappresenta un elemento essenziale dell'Accordo.

In materia di armi leggere e di piccolo calibro, l'articolo 8 prevede l'impegno delle Parti a rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi internazionali applicabili in materia di lotta al commercio illegale e a cooperare e garantire il coordinamento delle attività di contrasto del predetto commercio a livello mondiale, regionale, sub-regionale e nazionale.

4.4. Titolo IV. Cooperazione in materia di scambi e di investimenti.

L'avvio di un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti previsto all'articolo 9 si inserisce nel quadro della comune adesione al sistema commerciale multilaterale. In materia, l'APC rimanda all'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e Singapore, che ne attua le disposizioni.

La cooperazione disciplinata dal titolo IV dell'Accordo riguarda:

lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure SPS (articolo 10);

la promozione dell'impiego di norme internazionali e la collaborazione su questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi, anch'esse nel quadro del corrispondente Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 11);

la collaborazione in materia doganale (articolo 12), volta a obiettivi di semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio;

il dialogo per rafforzare la cooperazione in materia di investimenti (articolo 13), con il fine di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio per gli investimenti;

l'introduzione e l'applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto (articolo 14);

il dialogo volto allo scambio di informazioni e alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi (articolo 15);

la collaborazione finalizzata a promuovere e proteggere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, anche grazie a un'efficace vigilanza doganale (articolo 16).

4.5. Titolo V. Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza riserva una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione (articolo 17).

L'articolo 18 prevede l'istituzione di un dialogo per migliorare, anche attraverso lo scambio di informazioni e di competenze, la protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi e delle migliori pratiche internazionali.

In virtù dell'importanza legata alla gestione congiunta dei flussi migratori, ai sensi dell'articolo 19 le Parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, e sulla protezione internazionale, si

impegnano a riammettere, senza formalità, i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra Parte e convergono di negoziare, previa richiesta, la stipulazione di un accordo per disciplinare la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri dell'Unione europea, dei cittadini di altri Paesi e degli apolidi.

Le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, attuando e promuovendo le norme internazionali, quali le Convenzioni delle Nazioni Unite di riferimento (articolo 20); nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, operando conformemente alle raccomandazioni della *task-force* « Azione finanziaria » e procedendo a scambi di informazioni e competenze (articolo 21); in materia di droghe illecite, sulla base di principi ispirati alle convenzioni e dichiarazioni internazionali pertinenti, con l'obiettivo di ridurre il traffico, la domanda e l'offerta (articolo 22).

4.6. Titolo VI. Cooperazione in altri settori.

Mentre l'articolo 1 annovera il rispetto dei diritti umani quale elemento essenziale dell'Accordo, la cooperazione sulle iniziative di promozione e tutela – in ambito nazionale, regionale e in seno alle Nazioni Unite – viene ulteriormente disciplinata nell'articolo 23.

In materia economica, gli ambiti di cooperazione bilaterale sono approfonditi con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari (articolo 24), di dialogo sulla politica economica (articolo 25) e in ambito fiscale, mediante l'impegno delle Parti ad applicare i principi di buon governo, a sviluppare un adeguato sistema normativo e a combattere le pratiche fiscali riconosciute dannose (articolo 26). In materia di politica industriale, attenzione prioritaria viene riservata dalle parti all'obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuoverne la responsabilità sociale, l'*accountability*, le pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili, tenendo

in debito conto la dimensione del consumatore. Viene infine incoraggiato il rafforzamento delle relazioni dei settori privati delle Parti nelle opportune sedi, esistenti o di futura istituzione (articolo 27).

L'importanza collegata al ruolo delle nuove tecnologie per lo sviluppo economico e sociale è alla base dell'impegno delle Parti a cooperare e coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con specifico riferimento al dialogo regionale, alla promozione della ricerca e di progetti comuni, ai delicati profili di sicurezza e alla diffusione di nuove tecnologie (articolo 28).

Anche nei settori degli audiovisivi e dei media (articolo 29) e in quelli delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione (articolo 30) viene incoraggiata la cooperazione mediante attività congiunte, comprese iniziative di formazione e di ricerca, l'intensificazione delle relazioni tra i rispettivi operatori e la mobilità. Analoghe previsioni disciplinano le materie dell'istruzione e della cultura e individuano modalità e strumenti per espandere la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture, tra cui: 1) la realizzazione di iniziative comuni (anche nella cornice della Fondazione Asia-Europa); 2) lo scambio di informazioni, competenze tecniche, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche; 3) la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma « Erasmus mundus » o analoghi programmi (articolo 33).

Nel settore dell'energia (articolo 31), la cooperazione delle Parti è rivolta in particolare alla diversificazione dell'approvvigionamento, all'utilizzo razionale, al trasferimento di tecnologie, al contrasto dei cambiamenti climatici, alla promozione della concorrenza. A tal fine, vengono incoraggiati i contatti tra organismi nazionali competenti con l'obiettivo di promuovere attività comuni di ricerca, anche in materia di sicurezza e protezione nucleare.

In base all'articolo 32, che prevede l'intensificazione del dialogo in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, le Parti si propongono di migliorare la circo-

lazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, la protezione dell'ambiente, l'applicazione di requisiti operativi elevati e una maggiore efficienza degli strumenti attuali. Menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all'uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all'avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto aereo e marittimo e all'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie.

Gli articoli 34 e 35 riflettono il rilievo attribuito dalle parti alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in coerenza con l'approccio degli accordi di libero scambio dell'Unione europea cosiddetti « di nuova generazione », tra i quali si annovera l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e Singapore (che prevede un capitolo specificamente dedicato). L'Accordo illustra pertanto l'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in settori quali: i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica; le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili; lo sviluppo della capacità di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente; l'ambiente costiero e marino; il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste (articolo 34).

Nell'articolo 35 l'impegno delle Parti nel settore dell'occupazione e degli affari sociali investe in particolare la dimensione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità tra i sessi, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione, secondo un'esigenza ripetutamente ribadita da parte italiana in seno alle competenti assise europee. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano altresì a

rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali nel lavoro, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Le Parti riaffermano il proprio impegno a ratificare e applicare le convenzioni fondamentali dell'OIL e a prendere in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL.

In materia di sanità, l'articolo 36 definisce l'impegno delle Parti a cooperare trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti comuni, la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria, compresi quelli già vigenti di cui è necessario promuovere piena e tempestiva applicazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 37, le Parti si adoperano a promuovere la cooperazione statistica, mentre con l'articolo 38 sostengono il dialogo con la società civile, stante il contributo prezioso che essa può assicurare al processo di dialogo e cooperazione previsto dall'Accordo.

4.7. Titolo VII. Strumenti di cooperazione.

Con riferimento al conseguimento degli obiettivi di cooperazione stabiliti dall'Accordo, l'articolo 39 impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari a tal fine, risorse finanziarie comprese, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, mentre l'articolo 40 instaura tra le Parti un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.

4.8. Titolo VIII. Quadro istituzionale.

Il Comitato misto previsto dall'articolo 41, composto da rappresentanti delle Parti e co-presieduto da un rappresentante per ciascuna Parte, si riunisce di norma una volta ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, e può essere convocato dalle Parti di comune accordo anche in via straordinaria. Tale Comitato garantisce il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo, stabilisce le priorità in relazione agli obiettivi dello stesso e formula raccomandazioni per promuoverne l'attuazione. Il Comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti, adotta il regolamento interno e opera per consenso.

4.9. Titolo IX. Disposizioni finali.

L'Accordo contiene una clausola evolutiva per l'eventuale intensificazione delle forme di cooperazione in esso previste (articolo 42) e ribadisce la piena facoltà degli Stati membri dell'Unione europea (che l'Accordo lascia impregiudicata) di avviare attività di cooperazione bilaterale con la Repubblica di Singapore o di concludere con essa nuovi accordi di partenariato e cooperazione. L'articolo 43 prevede inoltre gli obblighi (che l'Accordo lascia impregiudicati) di applicazione o esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi. Ai sensi dello stesso articolo 43, eventuali accordi specifici che disciplinino settori nell'ambito di applicazione dell'APC formeranno parte integrante delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente Accordo, confluendo in un quadro istituzionale comune.

In caso di mancata esecuzione dell'Accordo (articolo 44) sono previste consultazioni sotto l'egida del Comitato misto, che può esprimere una raccomandazione o individuare una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti.

Di particolare importanza è quanto stabilito al paragrafo 4 in relazione al caso di violazione degli elementi essenziali

dell'Accordo. Essa può portare all'immediata notifica di « misure idonee », costituite dalla sospensione o dal temporaneo mancato rispetto di obblighi dell'APC o di accordi specifici (compreso l'Accordo di libero scambio). A seguito di consultazioni dai tempi stringenti, le predette misure possono essere applicate, in forma proporzionale all'inadempimento contestato e in conformità al diritto internazionale.

Seguono le clausole relative alle agevolazioni (articolo 45), all'applicazione territoriale (articolo 46), alla definizione delle

Parti (articolo 47) e alla diffusione delle informazioni (articolo 48).

Per quanto concerne i tempi di entrata in vigore e durata, l'articolo 49 prevede che l'Accordo, concluso per un periodo di cinque anni e automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno (a meno che una delle Parti non notifichi con preavviso di sei mesi l'intenzione di non prorogarlo), entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC) tra la UE e Singapore non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. A sostegno dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica risulta infatti che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio comunitario. Le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Come stabilito dall'Accordo, i compiti di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo, di stabilire le priorità in relazione agli obiettivi (art. 41) e quelli di risoluzione delle controversie nel perimetro delineato dagli artt. 44 e 52 spettano infatti al Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti. Sempre l'art. 41 prevede che la partecipazione al funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sia garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio comunitario. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, appearing to read "Prof. M. M. M. M. M.".



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

Si rende necessario recepire nel sistema normativo nazionale il quadro giuridico ed istituzionale che l'Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC) definisce al fine di sostenere il consolidamento delle relazioni bilaterali tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e Singapore, dall'altro lato, attraverso una cooperazione rafforzata nei settori prioritari per le Parti.

Lo strumento dell'Accordo è del tutto coerente con l'azione del Governo, costantemente tesa ad un ampliamento della rete di intese e relazioni internazionali dell'Italia, anche attraverso Accordi dell'Unione Europea mirati ad espandere e rafforzare il dialogo politico, le relazioni e la cooperazione bilaterale con i Paesi terzi. Sotto il profilo della coerenza con il programma di Governo, il presente Accordo contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (ADM), armi leggere e di piccolo calibro (*small arms and light weapons - SALW*) e lotta al terrorismo. I settori oggetto dell'Accordo includono il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).

Il ricorso alla Legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Costituendo la base di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e Singapore, l'Accordo non comporterà modifiche al quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione Europea.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

Dall'analisi dell'intesa non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'Accordo medesimo.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso sulla base giuridica e sulle procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sull'Accordo in oggetto non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Tutti gli Stati Membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore, in quanto i settori di cooperazione del presente Accordo non sono circoscritti a quelli di competenza esclusiva dell'Unione Europea (come gli Accordi di Libero Scambio, afferenti alla competenza commerciale esclusiva dell'Unione).

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non appaiono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa europea. I negoziati condotti dalla Commissione Europea su mandato del Consiglio per la conclusione di Accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad Accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'Accordo sostituirà l'attuale quadro giuridico istituito dall'Accordo di Cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta che siano state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La ratifica dell'Accordo in esame non implica la necessità di ulteriori interventi attuativi o di successive norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale stesso. Le parti contraenti devono ratificare l'Accordo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Eventuali elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dall'Accordo saranno curate dall'Unione Europea e non comporteranno costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 23 febbraio 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,
DALL'ALTRA

EU/SG/it 1



L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione",

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

EU/SG/it 2



LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

EU/SG/it 3



LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "le parti",

EU/SG/it 4



CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO la particolare importanza che le parti ascrivono alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo rientra in una più ampia e coerente relazione governata da accordi sottoscritti da entrambe;

RIBADENDO l'adesione delle parti al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti;

RIBADENDO l'adesione delle parti ai principi dello stato di diritto e del buon governo e il loro comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'esigenza di tutelare l'ambiente;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU);

ESPRIMENDO un impegno deciso volto a combattere tutte le forme di terrorismo e a creare efficaci strumenti internazionali per la sua definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti pertinenti, in particolare della risoluzione n. 1373, adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;



CONSIDERANDO che l'Unione ha adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004 un piano d'azione globale per la lotta contro il terrorismo e ha conseguentemente preso una serie di misure; considerando che all'indomani degli attentati di Madrid il Consiglio europeo ha, in data 25 marzo 2004, adottato un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo e che nel dicembre 2005 l'Unione ha anche adottato una strategia antiterrorismo;

RIBADENDO che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che il corretto e indipendente funzionamento della Corte penale internazionale rappresenta un importante sviluppo ai fini della pace e della giustizia nel mondo;

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha individuato nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una grave minaccia per la sicurezza internazionale e ha adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell'Unione europea aveva già adottato in data 17 novembre 2003 una politica dell'Unione per l'integrazione delle politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; considerando altresì che l'adozione per consenso della risoluzione n. 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito con l'adozione delle risoluzioni nn. 1673 e 1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

EU/SG/it 6



CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e ha adottato, in data 16 dicembre 2005, una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, sottolineando l'esigenza di garantire un approccio globale e coerente tra le politiche di sicurezza e di sviluppo;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, rispetto dell'ambiente naturale e mutuo vantaggio;

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena sintonia con le attività condotte in ambito regionale, la cooperazione fra l'Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori comuni e di un mutuo vantaggio;

CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la comprensione tra l'Asia e l'Europa su basi di parità, di rispetto reciproco delle rispettive norme culturali e politiche e di accettazione delle differenze di opinione;

EU/SG/it 7



CONFERMANDO il loro desiderio di rafforzare le relazioni commerciali attraverso la conclusione di un accordo di libero scambio;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione, il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica di Singapore che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione conformemente all'articolo 4 *bis* del protocollo n. 21, l'Unione insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente la Repubblica di Singapore di ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il Regno Unito e/o l'Irlanda restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

EU/SG/it 8



TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU).
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, allo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.
5. Le parti cooperano a norma del presente accordo secondo modalità conformi alle loro rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.



ARTICOLO 2

Finalità della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e a promuovere una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, puntando in particolare a:

- a) istituire una cooperazione in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti;
- b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale;
- c) istituire una cooperazione per la lotta contro i più gravi crimini di portata internazionale;
- d) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contro la costituzione di scorte illegali di armi leggere e di piccolo calibro e il loro commercio illegale in tutti i suoi aspetti;
- e) creare le condizioni e promuovere l'espansione e lo sviluppo degli scambi tra le parti con reciproco vantaggio;
- f) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse che attengono al commercio e agli investimenti, allo scopo di facilitare i flussi commerciali e di investimento, prevenendo ed eliminando eventuali ostacoli, secondo modalità coerenti e complementari con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;



- g) istituire una cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
- h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, le piccole e medie imprese, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche;
- i) rafforzare e promuovere la partecipazione, presente e futura, della Repubblica di Singapore ai programmi di cooperazione per l'Asia dell'Unione;
- j) promuovere il ruolo e la visibilità che ciascuna parte ha nelle regioni dell'altra;
- k) istituire un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la reciproca comprensione delle rispettive società e di sensibilizzare alle diverse visioni culturali, religiose e sociali in Asia e in Europa.



TITOLO II

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

ARTICOLO 3

Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiarsi opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi e di tale cooperazione.

2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra think-tank, università, organizzazioni non governative e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività correlate.



ARTICOLO 4

Cooperazione regionale e bilaterale

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita centralità e attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti si adoperano per massimizzare l'impatto sull'UE e sui partner dell'ASEAN e per promuovere la partecipazione dell'UE e dei partner dell'ASEAN sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolti l'Unione e i partner dell'ASEAN.
2. Le parti possono, se del caso, decidere di fornire sostegno finanziario ad attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.



TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI STABILITÀ, GIUSTIZIA,
SICUREZZA E SVILUPPO A LIVELLO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 5

Cooperazione nella lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel rispetto dello stato di diritto e dei rispettivi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite, delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale applicabili. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare nelle forme seguenti:

- a) nel quadro della piena applicazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri pertinenti risoluzioni dell'ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale applicabile;
- c) mediante lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto i profili tecnici e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

EU/SG/it 14



- d) mediante la collaborazione così da rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e il relativo quadro normativo e così da pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;
- e) mediante la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
- f) mediante la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

Le parti convengono che la cooperazione di cui al presente articolo si svolge conformemente a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.

ARTICOLO 6

Attuazione degli obblighi internazionali al fine di punire i gravi crimini di portata internazionale

1. Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali, cooperando nei tribunali internazionali istituiti a tal fine.



2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento di tali tribunali costituisca un passo avanti importante ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti decidono di collaborare per condividere le esperienze e le competenze tecniche relative agli adeguamenti giuridici richiesti per attuare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali.
3. Le parti riconoscono l'importanza della Corte penale internazionale nel contesto della lotta contro l'impunità e convengono di impegnarsi in un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.

ARTICOLO 7

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce alla stabilità e alla sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che a esse incombono in virtù dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e degli strumenti internazionali applicabili di cui le parti sono parti contraenti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo.



3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
 - a) l'adozione a opera di ciascuna di esse delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa o per l'adesione ai medesimi, e per la loro piena applicazione;
 - b) l'istituzione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione, che verifichi l'esportazione e il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'uso finale dei beni/delle tecnologie a duplice uso, con efficaci strumenti di applicazione amministrativa o giurisdizionale, incluse sanzioni effettive e misure preventive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4. Nel quadro della cooperazione, le parti convengono di avere un dialogo regolare sulle questioni che attengono alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

ARTICOLO 8

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese, il loro eccessivo accumulo e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.



2. Le parti convengono di rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, conformemente agli accordi internazionali di cui esse sono parti contraenti e alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; convengono inoltre di rispettare e adempiere appieno gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti si impegnano, conformemente ai loro obblighi internazionali, a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e concordano di avviare un dialogo regolare che consenta di sostenere e consolidare tale impegno.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E DI INVESTIMENTI

ARTICOLO 9

Principi generali

1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra le parti.

EU/SG/it 18



2. A tal fine, le parti attuano la cooperazione reciproca nel settore degli scambi e degli investimenti anche tramite l'accordo di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo specifico che attua le disposizioni in materia di scambi contenute nel presente accordo e costituisce parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune, di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

3. Le parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di scambi e di investimenti, affrontando, tra l'altro, le questioni di cui agli articoli da 10 a 16.

ARTICOLO 10

Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di controllo, segnatamente nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994.



La cooperazione può riguardare:

- a) l'esame dei problemi sanitari e fitosanitari bilaterali sollevati da una delle parti;
- b) lo scambio di informazioni su questioni sanitarie e fitosanitarie;
- c) la promozione dell'impiego delle norme internazionali, ove esistenti;
- d) l'istituzione di un meccanismo di dialogo sulle migliori pratiche in materia di norme, procedure di prova e di certificazione, e la valutazione delle norme regionali o nazionali al fine di stabilirne l'equivalenza.

ARTICOLO 11

Questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT)

Le parti promuovono l'impiego delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, in particolare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

EU/SG/it 20



ARTICOLO 12

Dogane

1. Le parti condividono le esperienze ed esaminano le possibilità di: semplificare le procedure di importazione, esportazione e le altre procedure doganali, garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza, e promuovere la convergenza di vedute e azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione del commercio.
2. Le parti prestano particolare attenzione al miglioramento della sicurezza del commercio internazionale, assicurando un approccio che concili la facilitazione del commercio con la lotta contro le frodi e le irregolarità.

ARTICOLO 13

Investimenti

Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

EU/SG/it 21



ARTICOLO 14

Politica della concorrenza

Le parti possono promuovere l'introduzione e l'applicazione efficaci di regole della concorrenza e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte.

ARTICOLO 15

Servizi

Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.



ARTICOLO 16

Protezione della proprietà intellettuale

Le parti considerano rilevanti i diritti di proprietà intellettuale¹, riconoscendone l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attività e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.

-
- ¹ Ai fini del presente articolo, l'espressione "diritti di proprietà intellettuale" comprende:
- a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio che figura nell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare:
- i) diritto d'autore e diritti connessi;
 - ii) brevetti;
 - iii) marchi;
 - iv) disegni industriali;
 - v) topografie di prodotti a semiconduttori;
 - vi) indicazioni geografiche;
 - vii) protezione di informazioni segrete;
- b) privative per ritrovati vegetali.
- Ai fini del presente accordo, i "brevetti" comprendono, in relazione all'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari.

EU/SG/it 23



TITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 17

Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione tra le parti comprende anche reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

ARTICOLO 18

Protezione dei dati

1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare la protezione dei dati personali facendo riferimento ai principi e alle migliori pratiche internazionali, come quelli contenuti negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione n. 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).

EU/SG/it 24



2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di competenze.

ARTICOLO 19

Migrazione

1. Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori.
2. Le parti istituiscono un meccanismo di dialogo sulle questioni connesse alla migrazione, tra cui la migrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle questioni che attengono alla protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno. Tale dialogo è instaurato sulla base di un programma, di condizioni e di temi definiti di comune accordo.
3. Ciascuna parte può, ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti.



4. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche delle parti, realizzata attraverso una consultazione reciproca tra le medesime. Le parti convengono che tale cooperazione si svolge secondo quanto consentito dalle disposizioni legislative, normative e regolamentari e dalle politiche nazionali e dell'Unione. Tale cooperazione può riguardare in particolare:
- a) le cause di fondo della migrazione;
 - b) l'evoluzione e l'attuazione degli obblighi di ciascuna delle parti a norma del diritto internazionale delle migrazioni, compresa la protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno;
 - c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equo trattamento, l'istruzione, la formazione e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
 - d) l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime di tale tratta;
 - e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente, compresa la promozione del rientro volontario;



- f) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e di sicurezza dei documenti di viaggio;
 - g) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere.
5. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina, le

Parti convengono inoltre quanto segue:

- a) la Repubblica di Singapore riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro previa richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità una volta accertata la cittadinanza;
- b) ogni Stato membro riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio della Repubblica di Singapore previa richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità una volta accertata la cittadinanza.

Gli Stati membri e la Repubblica di Singapore forniscono ai propri cittadini i documenti d'identità necessari a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della parte nella quale la persona deve essere riammessa (ossia lo Stato membro interessato o la Repubblica di Singapore), su richiesta dell'altra parte (ossia la Repubblica di Singapore o lo Stato membro interessato), interrogano la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.



6. Le parti convengono di negoziare, previa richiesta, la conclusione di un accordo tra l'Unione e la Repubblica di Singapore che disciplini la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri, dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.

ARTICOLO 20

Lotta alla criminalità organizzata

Le parti convengono di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

ARTICOLO 21

Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

1. Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force "Azione finanziaria" (FATF).
2. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei.

EU/SG/it 28



3. La cooperazione consente, in particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF.

ARTICOLO 22

Cooperazione in materia di droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato basato su un coordinamento efficace tra le autorità competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle della sanità, della giustizia, dell'interno e delle dogane, al fine di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative per gli individui e la società nel suo insieme che derivano dall'abuso di droghe. Le parti collaborano inoltre per garantire una prevenzione più efficace della diversione dei precursori delle droghe.

2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati, ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998, e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati in occasione della 52^a sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009.



3. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali, la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

ARTICOLO 23

Cooperazione in materia di diritti umani

1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti.
2. La cooperazione può comprendere fra l'altro:
 - a) la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi;
 - b) il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;

EU/SG/it 30



- c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
- d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

ARTICOLO 24

Cooperazione in materia di servizi finanziari

Le parti si adoperano per incentivare la cooperazione in materia di servizi finanziari su temi di reciproco interesse nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi e, se del caso, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale cooperazione avviene tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza finanziaria dell'Unione e della Repubblica di Singapore sui temi della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Le autorità di regolamentazione e di vigilanza finanziaria si consultano per definire gli strumenti di cooperazione più adeguati.

ARTICOLO 25

Dialogo sulla politica economica

1. Le parti convengono di cooperare per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e la condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.



2. Le parti si adoperano per approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche che possono comprendere, in base a quanto concordato tra le parti medesime, la politica monetaria, la politica di bilancio (compresa quella fiscale), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

ARTICOLO 26

Cooperazione in materia fiscale

1. Le parti riconoscono e si impegnano ad applicare, secondo quanto enunciato ai paragrafi 2 e 3, i principi del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo.

2. A tal fine e nel rispetto delle rispettive competenze, le parti riconoscono l'importanza di combattere le pratiche fiscali riconosciute come dannose da entrambe le parti, migliorano la cooperazione fiscale internazionale volta a combattere l'evasione fiscale e applicano le norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali sancite dal modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE del 2008, con l'obiettivo di consentire l'applicazione efficace delle rispettive norme fiscali.



3. Le parti convengono che l'applicazione di questi principi avviene, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali, vigenti o futuri, tra la Repubblica di Singapore e gli Stati membri.

ARTICOLO 27

Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

1. Le parti, tenendo conto delle politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI).
2. Tale cooperazione ha per oggetto:
 - a) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI;
 - b) la promozione della responsabilità sociale e dell'accountability delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa cooperazione è integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato;



- c) la promozione di contatti tra gli operatori economici e di investimenti e la creazione di joint venture e di reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali esistenti dell'Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
 - d) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, l'informazione e la promozione dell'innovazione.
3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi volti ad aiutare entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.

ARTICOLO 28

Società dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine di promuovere lo sviluppo economico.



2. La cooperazione in questo campo riguarda in particolare:
 - a) la partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione, il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi di telefonia via Internet (VoIP), l'eliminazione dello spamming, il controllo del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione;
 - b) l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti;
 - c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) la promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
 - e) la cooperazione nell'ambito di progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC;
 - f) i profili di sicurezza della società dell'informazione, secondo quanto reciprocamente concordato;
 - g) la valutazione della conformità delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio.



ARTICOLO 29

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attività di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente:

- a) lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media;
- b) l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse;
- c) le attività di formazione in comune;
- d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.

ARTICOLO 30

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione in settori di reciproco interesse, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti.



2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) incoraggiare lo scambio di informazioni in materia di scienze, tecnologia e innovazione e per quanto riguarda le politiche e i programmi pertinenti;
 - b) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;
 - c) promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori e degli studenti degli istituti di istruzione superiore.
3. Nel rispetto della discussione tra le parti e previa consultazione delle agenzie che finanziano la ricerca in ciascun paese, la cooperazione può concretizzarsi in progetti comuni di ricerca e/o scambi, riunioni, seminari e nella formazione di scienziati e studenti degli istituti di istruzione superiore nel quadro di programmi di mobilità internazionale che garantiscano la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, PMI comprese.
5. Le parti convengono di impegnarsi in un'opera di sensibilizzazione in merito alle possibilità di cooperazione scientifica e tecnologica offerte dai rispettivi programmi.



ARTICOLO 31

Energia

1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
 - a) diversificare l'approvvigionamento energetico e sviluppare forme di energia nuove e rinnovabili su base commerciale;
 - b) conseguire un uso razionale dell'energia, in particolare promuovendo la gestione della domanda di energia;
 - c) favorire il trasferimento di tecnologie finalizzato a un uso efficiente dell'energia;
 - d) contrastare i cambiamenti climatici, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio (*carbon pricing*);
 - e) migliorare lo sviluppo delle capacità, anche attraverso la possibilità della formazione, e facilitare gli investimenti nel settore dell'energia sulla base di norme trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato;
 - f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia.



2. A tal fine, le parti si adoperano per incoraggiare i contatti tra gli organismi competenti in materia di pianificazione energetica e promuovere lo svolgimento di attività comuni di ricerca tra gli istituti di ricerca e le università, in particolare nelle sedi regionali competenti. Le due parti esaminano le ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza e protezione nucleare, entro i limiti dei rispettivi quadri giuridici e politici. Con riferimento all'articolo 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti possono cercare di affrontare il problema del rapporto fra l'accesso a servizi energetici a prezzi accessibili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere promosse in collaborazione con l'iniziativa Energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 32

Trasporti

1. Le parti convengono di rafforzare ulteriormente e di comune accordo la cooperazione in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti allo scopo di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, contrastare gli atti di pirateria e di rapina a mano armata contro le navi, promuovere la protezione dell'ambiente e standard operativi elevati, nonché al fine di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

Le parti, nel richiamare quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 5, del presente accordo, ribadiscono che la cooperazione in tutti i settori pertinenti dei trasporti è assoggettata alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.



2. La cooperazione tra le parti a norma del paragrafo 1 è volta a promuovere:
 - a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
 - b) l'uso dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare riferimento alle questioni di reciproco interesse in materia industriale, di regolamentazione e di sviluppo dei mercati;
 - c) un dialogo nel settore del trasporto aereo, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione sui temi della politica dell'aviazione e di adottare azioni congiunte nel campo dei servizi del trasporto aereo mediante, tra l'altro, la negoziazione e l'applicazione di accordi. Le parti sviluppano ulteriormente le loro relazioni e, se del caso, prendono in esame l'istituzione di un futuro accordo globale sui servizi aerei. Inoltre, ove ciò sia reciprocamente vantaggioso, intensificano la cooperazione tecnica e regolamentare in settori quali la sicurezza aerea intesa come *safety* e *security*, la gestione del traffico aereo, compresa una gestione più ecologica di quest'ultimo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli alle attività di impresa. Le parti intensificano anche il dialogo sulle questioni ambientali nel settore dell'aviazione, come l'uso di strumenti di mercato nella lotta al riscaldamento globale anche attraverso lo scambio di quote di emissioni. Su queste basi, le parti valutano la possibilità di una cooperazione ancora più stretta nel settore dell'aviazione civile;



- d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ai seguenti obiettivi: accesso senza restrizioni, a condizioni commerciali e non discriminatorie, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nella prospettiva di sostenere gli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi di riserva dei carichi; la non introduzione di clausole di ripartizione del carico; il diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi quelli ausiliari; il trattamento nazionale per l'accesso delle navi battenti la bandiera dell'altra parte o gestite da cittadini o società dell'altra parte ai servizi ausiliari e portuali; il diritto di organizzare servizi di trasporto "porta a porta";
- e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e l'aviazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, inclusa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.

ARTICOLO 33

Istruzione e cultura

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.



2. Le parti si adoperano per prendere misure idonee alla promozione degli scambi culturali e alla realizzazione di iniziative comuni in vari campi della cultura, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. A questo proposito le parti convengono inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.
3. Le parti convengono di consultarsi e di cooperare nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale.
4. Le parti pongono inoltre l'accento su misure volte a instaurare contatti permanenti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi degli strumenti previsti dai programmi dell'Unione per il sud-est asiatico in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo.
5. Le parti favoriscono maggiori scambi e maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione al fine di promuovere la comprensione reciproca, la conoscenza e l'apprezzamento delle rispettive culture, delle rispettive economie e dei rispettivi sistemi sociali. Le parti si adoperano, in particolare, per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori nel quadro del programma Erasmus Mundus o di altri analoghi programmi.



ARTICOLO 34

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono sulla necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. L'attuazione dei risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 deve essere presa in considerazione in tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo.
3. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche in settori quali:
 - a) i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica;
 - b) le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili;
 - c) lo sviluppo di capacità di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente;
 - d) l'ambiente costiero e marino;
 - e) il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste.



ARTICOLO 35

Occupazione e affari sociali

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione n. 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello della sessione ordinaria del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006) e secondo quanto sancito dalla dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2008. Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura della loro situazione socioeconomica.
3. Le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e conformemente alla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla 86ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare efficacemente i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, ossia:
 - a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;



- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.

Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva applicazione alle convenzioni dell'OIL ratificate, rispettivamente, dalla Repubblica di Singapore e dagli Stati membri dell'Unione europea. Le parti si adoperano con costanza e continuità per ratificare e porre effettivamente in applicazione le convenzioni fondamentali dell'OIL e si scambiano informazioni in merito. Le parti prendono inoltre in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL, tenendo conto della situazione interna. Le parti si scambiano informazioni in merito.

4. Le parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose che possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici, stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'ASEM, l'ASEAN-UE e l'OIL.



ARTICOLO 36

Sanità

1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS, l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione può avvenire tramite:
 - a) progetti relativi all'epidemiologia delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili;
 - b) scambi, borse di studio e programmi di formazione;
 - c) programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e le condizioni di salute;
 - d) la condivisione di informazioni e la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici;
 - e) la promozione di una piena e tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria, quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.



ARTICOLO 37

Statistiche

Le parti si adoperano per promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra l'Unione e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle pratiche statistiche, comprese la raccolta e la diffusione dei dati statistici, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi, quelli relativi agli investimenti diretti esteri nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.

ARTICOLO 38

Società civile

Le parti riconoscono il contributo potenziale di una società civile organizzata al processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e si adoperano per promuovere il dialogo con la società civile organizzata.



TITOLO VII

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 39

Risorse per la cooperazione

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.

ARTICOLO 40

Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

1. Le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi.

EU/SG/it 48



2. Le parti promuovono inoltre azioni comuni volte a fornire assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle risorse umane nei paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in quelli.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 41

Comitato misto

1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe di grado sufficientemente elevato, incaricato di:
 - a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del presente accordo;
 - b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
 - c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.

EU/SG/it 49



2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Il comitato misto è copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte. Le parti concordano l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. Le parti possono convocare di comune accordo riunioni straordinarie.
3. Il comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto i sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4. Il comitato misto adotta il regolamento interno conformemente al presente articolo e opera per consenso. Il comitato misto stabilisce nel regolamento interno le modalità applicabili alle consultazioni quali quelle previste dall'articolo 44 e si adopera per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune.
5. Il comitato misto, ove reciprocamente concordato e se del caso, discute il funzionamento e l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 43, paragrafo 3.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

Clausola evolutiva

1. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti possono, ove reciprocamente convenuto, ampliare il presente accordo anche integrandolo con accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. In relazione all'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza applicativa acquisita.



ARTICOLO 43

Altri accordi

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo le attribuzioni degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Singapore attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Singapore.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
3. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 2, le parti possono integrare il presente accordo anche concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici formano parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

EU/SG/it 52



ARTICOLO 44

Mancata esecuzione dell'accordo

1. Una parte, se ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo, può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, tale parte chiede e l'altra parte accetta l'avvio di consultazioni al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Le consultazioni possono svolgersi sotto l'egida del comitato misto di cui all'articolo 41, che può risolvere la questione a esso sottoposta mediante una raccomandazione o in ogni altro modo reciprocamente accettabile per le parti.
2. In casi di particolare urgenza, la misura idonea prevista è notificata immediatamente all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, le consultazioni si tengono per un periodo massimo di quindici giorni per ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Al termine di tale periodo è applicabile una misura idonea.
3. Nella scelta delle misure idonee, la priorità va accordata a quelle che interferiscono meno con il funzionamento del presente accordo o di accordi specifici. Tali misure sono immediatamente notificate all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.



4. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, con l'espressione "misure idonee" di cui al presente articolo si intende la sospensione o il temporaneo mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, da qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 43, paragrafo 3, o da qualsiasi altra misura raccomandata dal comitato misto. Le misure idonee sono adottate conformemente al diritto internazionale e sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Le parti convengono inoltre che con l'espressione "casi di particolare urgenza" di cui ai paragrafi 1 e 2 si intende:

- a) il ripudio del presente accordo non autorizzato dalle norme generali di diritto internazionale, oppure
- b) la violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo richiamati all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2.

ARTICOLO 45

Agevolazioni

Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente accordo, le parti concedono le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni.



ARTICOLO 46

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Singapore.

Articolo 47

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive attribuzioni, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro.

ARTICOLO 48

Diffusione di informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza o al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

EU/SG/it 55



ARTICOLO 49

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni; è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi, la Repubblica di Singapore, da un lato, oppure l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro, non notifichi all'altra parte, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che la seconda e ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
4. Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta in tal senso data dalla Repubblica di Singapore, da un lato, oppure dall'Unione e dai suoi Stati membri, dall'altro, all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.



ARTICOLO 50

Dichiarazioni e lettere di accompagnamento

Le dichiarazioni comuni e le lettere di accompagnamento allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 51

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 49 sono fatte rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Repubblica di Singapore.

EU/SG/it 57



ARTICOLO 52

Testo facente fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente accordo.

EU/SG/it 58



Dichiarazione comune sull'articolo 44 (Mancata esecuzione dell'accordo)

Le parti convengono che l'espressione 'violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo' di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b), si riferisce a casi particolarmente eccezionali di inadempimento sistematico, grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2.

Dichiarazione comune sull'articolo 52 (Testo facente fede)

In caso di divergenze relative all'interpretazione del presente accordo, si tiene conto del fatto che esso è stato negoziato in lingua inglese.

EU/SG/JD/it 1



Съставено в Брюксел на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizennyolcadik év október havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.
V Bruseli devätnásteho oktobra dvetisícosemnást'.
V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober år tjugohundraarton.



Lettera di accompagnamento

In relazione all'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro, entrambe le parti confermano di non essere a conoscenza, al momento della firma del presente accordo e sulla base delle informazioni oggettivamente disponibili, dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra parte che potrebbero far invocare l'articolo 44 del presente accordo.



Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
 Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
 Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
 Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhivi Brüsselis.
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.
 Tekst koji prethodi potvrđena je kopija vjerna originalu položenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.
 Il testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
 Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē.
 Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
 A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
 Il-text precedenti huwa kopja ċertifikata vera tal-original iddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Generali tal-Kunsill fi Brussell.
 De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariat-generaal van de Raad te Brussel.
 Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
 Předchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archíve Ģenerálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
 Zgoranje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponirana v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
 Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
 Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
 Bruselas,
 Brussel,
 Bruxelles, den
 Brüssel, den
 Brüssel,
 Брукселс,
 Brussels,
 Bruxelles, te
 Bruxelles,
 Bruxelles, addl
 Brisele,
 Brussela,
 Brüsszet,
 Brussell,
 Brussel,
 Bruksela, dnla
 Bruxelles, cm
 Bruxelles,
 Brussel
 Brusselj,
 Bryssel,
 Bryssel den

24 -10- 2018


За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
 Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
 Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
 För Generalsekretären för Rådet för Den Europeiska Union
 Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
 Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 For the Secretary-General of the Council of the European Union
 Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne
 Za glavnog tajnika Vijeća Europske unije
 Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
 Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā –
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
 Għas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
 Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
 W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
 Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
 Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
 Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
 Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
 För generalsekretären för Europeiska unionens råd



L. SCHIAVO
 Directeur Général



Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien




Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България




Za Českou republiku




For Kongeriget Danmark




Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




EU/SG/X 5



Por el Reino de España




Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



EU/SG/X 7



Για την Κυπριακή Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



EU/SG/X 9



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej S.

Pela República Portuguesa

Nuno Brito

Pentru România


L. Odobescu

Za Republiko Slovenijo

Janez Janša



Za Slovenskú republiku




Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejską uniję
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pelsa União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



For the Republic of Singapore




EU/SG/X 17



19PDL0044650